



COMUNE DI CENTO

# ANAGRAFFE CANTINA



**ECCO ALCUNE  
INFORMAZIONI  
E CONSIGLI  
UTILI PER  
RENDERMI  
FELICE!**

**Ufficio Relazioni con il Pubblico  
N. Verde: 800 375 515 - Fax 051 6843309**

## **COSA NON DIMENTICARE:**



- Si deve **ISCRIVERE obbligatoriamente** il proprio animale all'Anagrafe degli Animali d'Affezione del Comune di Cento (URP) **entro 30 giorni** dalla nascita dell'animale o da quando se ne viene in possesso.  
(vedi pag. 4)

- Si è tenuti a provvedere, **entro 30 giorni** dalla data di iscrizione, all'identificazione degli animali mediante il **MICROCHIP** fornito dall'Anagrafe degli Animali d'Affezione del Comune di Cento (URP) al costo di € 5,00.  
(vedi pag. 4)

- E' necessario segnalare **entro 15 giorni** la **CESSIONE DEFINITIVA** o la **MORTE DELL'ANIMALE**, nonché l'eventuale **CAMBIO DI RESIDENZA** all'Anagrafe degli Animali d'Affezione del Comune di Cento (URP).  
(vedi pag. 6)

- E' necessario segnalare **entro 3 giorni** lo **SMARRIMENTO** o la **SOTTRAZIONE** dell'animale alla Polizia Locale o ai Carabinieri.  
(vedi pag. 7)

## INDICE:

<b>1. ISCRIZIONE</b>	pag 4
<b>2. DECESSO</b>	pag 6
<b>3. SMARRIMENTO</b>	pag 7
<b>4. ABBANDONO</b>	pag 7
<b>5. RITROVAMENTO E GESTIONE CANI VAGANTI</b>	pag 8
<b>6. RINUNCIA DI PROPRIETA'</b>	pag 9
<b>7. DIVIETI</b>	pag 10
<b>8. OBBLIGHI</b>	pag 11
<b>9. PASSAPORTO</b>	pag 13
<b>10. UFFICI COMUNALI</b>	pag 14



## 1. ISCRIZIONE

Se non mi hai  
ancora iscritto,  
provvedi subito!



### **Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali Delibera n° 102 del 30/11/2015**

#### **Art.29 - Definizioni ed Anagrafe canina**

Comma 2: I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all' Anagrafe degli Animali d'Affezione del Comune di Cento **entro 30 (trenta) giorni** dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo in possesso.

Comma 3: I proprietari dei cani **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip forniti dal Comune competente. Tale disposizione non si applica ai proprietari di cuccioli per i quali il termine di identificazione degli stessi tramite microchip deve essere valutato dal Medico Veterinario competente. L'identificazione dei cani mediante l'inserimento dei microchip è eseguita dai Servizi Veterinari delle A.S.L. o da Veterinari liberi professionisti.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 77,00 ad Euro 232,00 come da Legge Regionale n° 27 del 10/04/2000, art. 30.

#### **1) Iscrizione del cane**

Il detentore del cane dovrà recarsi, munito di documento di identità in corso di validità, presso l'Anagrafe degli Animali d'Affezione (URP) del suo Comune di Residenza per fare regolare denuncia di iscrizione e ritirare il microchip, previo

pagamento di **€ 5,00** a titolo di rimborso del microchip, da versare direttamente allo sportello in contanti.

L'Ufficio rilascia copia dell'avvenuta denuncia di iscrizione e microchip al detentore, con i quali dovrà recarsi **obbligatoriamente** dai Servizi Veterinari delle A.S.L. o da Veterinari liberi professionisti per il riconoscimento del cane mediante l'applicazione del microchip.

Solo dopo queste due azioni il vostro cane sarà effettivamente in regola con le leggi vigenti in merito al controllo e alla tutela della popolazione canina.

## **2) Iscrizione del cane già provvisto di microchip**

Se il cane è già provvisto del microchip è necessario produrre:

- la documentazione che attesta il numero del microchip e la data dell'inserimento (non è sufficiente il libretto sanitario);
- la dichiarazione di passaggio di proprietà firmata dal proprietario cedente e dal nuovo proprietario;
- fotocopia carta di identità valida del cedente;
- fotocopia carta di identità valida del nuovo proprietario;
- numero di telefono del nuovo proprietario.

Non sono da sostenere dei costi per questa procedura.

Si ricorda che anche i **Servizi Veterinari delle A.S.L. e i Veterinari liberi professionisti** accreditati hanno la possibilità di espletare le pratiche relative all'Anagrafe degli Animali d'Affezione.

**E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita** se non per gravi motivi di benessere animale certificati da un Medico Veterinario.



## **2. DECESSO**

---

### **Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali Delibera n° 102 del 30/11/2015**

#### **Art.29 - Definizioni ed Anagrafe canina**

Comma 4: I proprietari dei cani sono tenuti a segnalare **entro 15 (quindici) giorni** al Comune interessato, la **cessione** definitiva o la **morte** dell'animale, nonché l'eventuale **cambiamento di residenza**.

Non sono da sostenere dei costi per questa procedura.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,00 ad Euro 154,00 come da Legge Regionale n° 27 del 10/04/2000, art. 30.

#### **Art. 26 - Inumazione di animali d'affezione Cimiteri**

Comma 1: Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali d'affezione, previo consenso del proprietario, in terreni privati solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestanti trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.

### **3. SMARRIMENTO**

---

#### **Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali Delibera n° 102 del 30/11/2015 Art.29 - Definizioni ed Anagrafe canina**

Lo **smarrimento** o la **sottrazione** di un cane devono essere segnalati dal detentore, **entro 3 (tre) giorni**, al Comune competente.

Non sono da sostenere dei costi per questa procedura.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,00 ad Euro 154,00 come da Legge Regionale n° 27 del 10/04/2000, art. 30.

### **4. ABBANDONO**

---

#### **Legge Regionale Emilia-Romagna n° 27 del 07/04/2000 - Articolo 12**



Comma 1: E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti in strutture di ricovero

Comma 2: Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani dalla strutture di ricovero temporaneamente ospitati, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà e la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

**LE FORME DI ABBANDONO E DI MALTRATTAMENTO  
SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE.**

## **5. RITROVAMENTI E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

---

### **Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali Delibera n° 102 del 30/11/2015**

#### **Art. 36 - Struttura per il ricovero di cani randagi**

Comma 1: Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune di Cento mediante apposita struttura di ricovero, canile convenzionato o canile comunale. Al proprietario o possessore del cane vagante recuperato, ove individuato, spetta il pagamento dei costi di recupero, ricovero, mantenimento e cura.

#### **Come mi devo comportare se trovo un cane?**

Il cittadino che ritrovi un cane vagante, sul territorio comunale, deve avvisare prontamente la Polizia Locale o i Carabinieri per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale se non per il tempo strettamente necessario al fine di informare gli organi di competenza dell'avvenuto ritrovamento.

#### **Numeri utili:**

##### **Comando della Polizia Locale di Cento**

telefono 051 6843190 - nelle ore diurne 07:30-19:00

##### **Comando dei Carabinieri di Cento**

telefono 051 6859500 o 112 - nelle ore serali o notturne

## **6. RINUNCIA DI PROPRIETA'**

---



### **Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali Delibera n° 102 del 30/11/2015**

#### **Art. 36 - Struttura per il ricovero di cani randagi**

Comma 2: Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più cani, come previsto dall'art. 12 della L. R n. 27/2000, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta.

Comma 3: Le modalità di rinuncia dovranno seguire un preciso schema che si prefigge di migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nel Canile, prevenendo situazioni di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati.

L'accettazione dei cani rinunciati è, infatti, subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno del canile al rispetto di una eventuale lista che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un contributo per le spese di mantenimento del cane.

#### **Chi accoglie i cani descritti nei punti precedenti?**

**Il Comune di Cento è convenzionato con  
Il Canile "Il Giovanetto"**

Via Garzolè, 1 – Tivoli di San Giovanni in Persiceto (Bo)  
**tel. 051 827697 – email [info@ilgiovanetto.com](mailto:info@ilgiovanetto.com)**  
**[www.ilgiovanetto.com](http://www.ilgiovanetto.com)**

## 7. DIVIETI

---



### **Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali Delibera n° 102 del 30/11/2015**

#### **Art. 31 - Detenzione dei cani**

Comma 2: E' vietato **tenere animali in isolamento** e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di **benessere psicofisico** o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

Comma 9: E' vietato **l'uso di collari con aculei interni**, con dispositivi a **scarica elettrica** o che emettano **segnali acustici**.

Comma 10: E' vietato **detenere cani legati alla catena** o con **qualsiasi altro strumento di contenzione simile**, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante o per urgenti misure di sicurezza.

#### **Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali Ordinanza del 03/03/2009 -Articolo 2**

Comma 1: **Sono vietati:**

- l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
- qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
- la sottoposizione di cani a doping;
- gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
  - 1) **recisione delle corde vocali;**
  - 2) **taglio delle orecchie;**
  - 3) **taglio della coda;**
- la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici.

## **8. OBBLIGHI**

---



### **Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali Delibera n° 102 del 30/11/2015**

#### **Art. 9 – Obblighi dei detentori di animali**

Comma 1: Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.

Comma 6: In particolare il detentore di animale è tenuto a:

- a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi articoli;
- b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere;
- d) iscriverlo all'Anagrafe degli Animali d'Affezione del Comune di Residenza;
- e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- f) controllare la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e prendersi cura della eventuale prole;
- g) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive.

#### **Art.25 - Obbligo di soccorso**

Comma 1: Chiunque in caso di incidente ricollegabile o meno al suo comportamento, dal quale siano derivati danni ad uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Le persone coinvolte o che assistono ad un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre

in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Comma 2: Chiunque sia rimasto coinvolto, abbia assistito ad un sinistro con danni ad animale o trovi lo stesso ferito può rivolgersi ai numeri utili per la richiesta di soccorso contattando il Comando di Polizia Locale o i Carabinieri.

L'operatore fornirà all'utente il numero telefonico e l'indirizzo dei Medici Veterinari liberi professionisti, individuati in apposito accordo di collaborazione stipulato tra gli stessi ed il Comune di Cento.

### **Art. 35 - Obbligo di raccolta delle deiezioni**

Comma 1: In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Comma 2: Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza.

Per avere informazioni su altri **Divieti** e **Obblighi** dei proprietari o detentori di animali è possibile consultare *l'articolo 9 – Obblighi dei detentori di animali* e *l'articolo 10 – Divieti e prescrizioni* del **Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali Delibera n° 102 del 30/11/2015**.



## 9. PASSAPORTO

---

Dal 1 Ottobre 2004 (Regolamento 998/2003/UE) cani, gatti e furetti accompagnati dal proprietario per viaggiare attraverso gli Stati dell'Unione Europea o per recarsi nei Paesi Terzi devono esser in possesso del "PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA" (PET PASSAPORT).

### **Modalità per il rilascio**

Il passaporto viene rilasciato dai Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio. Ai fini del rilascio del passaporto cani, gatti e furetti devono essere identificati tramite **tatuaggio** (applicato prima del 3 luglio 2011) perfettamente leggibile o **microchip** e **registrati all'Anagrafe degli Animali d'Affezione**.

Il proprietario deve presentarsi presso gli Uffici del Servizio Veterinario con **l'animale, il libretto sanitario** riportante le vaccinazioni effettuate, **il certificato di iscrizione** all'Anagrafe degli Animali d'Affezione del Comune e il documento riportante la data di applicazione del microchip.

### **Accesso agli Uffici del Servizio Veterinario**

Distretto Ovest - Ufficio di Cento – Via Ugo Bassi, 1  
Su appuntamento, telefono 051 6838203

### **Costo**

€ 15,00 e certificazioni aggiuntive di € 6,00 (tariffe Regionali)

### **Validità**

Il passaporto è valido per tutta la vita dell'animale.

Si ricorda che, nel caso in cui il proprietario dell'animale risultasse **sprovvisto** del nuovo documento **durante un viaggio, sono previste sanzioni severe**.

## **10. UFFICI COMUNALI**

---



### **UFFICIO POLIZIA LOCALE**

Viale Jolanda 15 e 17 – Cento

telefono **051 6843190**

email **poliziamunicipale@comune.cento.fe.it**

### **Orari di apertura al pubblico:**

lunedì mattina dalle 9:00 alle 13:00

giovedì e venerdì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00

### **UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

Via XXV Aprile, 1/A – Cento

numero verde **800.375.515**

email **urp@comune.cento.fe.it**

### **Orari di apertura al pubblico:**

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00

